

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 26/01/2010

Liquidazione con metodo equitativo - Ricorribilità in cassazione per vizi di motivazione - Limiti - Fattispecie.

La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. (Nella specie, la sentenza impugnata, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale patito dai genitori di un lavoratore deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro, aveva determinato il contributo di quest'ultimo ai bisogni della famiglia in base alle buste paga del mese precedente al decesso, senza detrarre gli emolumenti percepiti per lavoro festivo ed arretrati: in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione, affermando che il metodo equitativo utilizzato per la liquidazione giustificava l'eventuale eccesso del "quantum" rispetto al risultato cui si sarebbe pervenuti in base a criteri di calcolo meramente matematici).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 26/01/2010